

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3218

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTONI, DIGLIO, POLVERARI, ORCIARI, FERRARINI,  
DEL BUE, CELLINI, D'ADDARIO, CAPACCI, PIRO**

*Presentata il 5 ottobre 1988*

**Norme per un piano-programma  
di tutela e di sviluppo dell'agricoltura biologica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel recente vertice di Bruxelles del 10 e 11 febbraio 1988, la Comunità, ha formalmente deciso di promuovere il ritiro dalla produzione di suoli agricoli nonché l'estensivizzazione e la riconversione delle colture. Questa decisione ha ottenuto, pur con molte perplessità nei confronti della salvaguardia dell'ambiente, il parere favorevole del Comitato socio economico della stessa Comunità (*Gazzetta Ufficiale CEE* n. C 95, dell'11 aprile 1988). I legami tra ambiente ed agricoltura sono altresì confermati dalla predisposizione da parte della CEE di un programma per progetti che mostrino il contributo che possono fornire attività di salvaguardia del territorio alla creazione di nuovi posti di lavoro in agricoltura (*Gazzetta Ufficiale CEE* nn. C 141 del 27 maggio 1987 e C 88 del 5 aprile 1988).

Gli indirizzi della politica agraria comunitaria, mirati a contrastare l'incontrollato aumento della produzione agro-alimentare, pongono importanti problemi di salvaguardia ambientale, che devono essere affrontati con la dovuta attenzione ed urgenza, in quanto è ben noto che per le questioni ambientali la prevenzione è di gran lunga migliore e meno costosa della cura.

Per l'agricoltura italiana questi problemi vengono ad aggiungersi a quelli della concorrenza dei paesi terzi che sono in grado di portare sui nostri mercati la maggior parte dei prodotti agro-alimentari a costi notevolmente più competitivi di quelli nazionali e comunitari.

L'agricoltura per sopravvivere alla morsa ambiente-concorrenza deve evolversi verso nuovi mercati ancora lontani dalla saturazione: da un lato il mercato

ricco delle « ricercatezze », intese come prodotti di elevato livello e presentazione per i quali deve essere ben evidente la garanzia di provenienza e qualità; dall'altro il mercato alternativo, in realtà ancora tutto da organizzare, di prodotti estensivi mirati o all'energia e all'industria, nell'interesse di una prioritaria azione di salvaguardia ambientale, o alla qualità degli stessi rivedendo i parametri produttivistici vigenti.

### 1) *La questione ambientale.*

Cosa può provocare il progressivo aumento dei suoli abbandonati? I possibili danni ecologici sono molti e molto gravi, con particolare penalizzazione dei terreni in pendenza di collina e di montagna.

In primo luogo vanno considerati i problemi di corrivazione delle acque piovane: queste acque, non più regimentate dalla mano dell'uomo, formeranno delle vie di scorrimento rapido verso valle: ciò potrà determinare dilavamento, impoverimento microbiologico e smottamento dei suoli, oltre che pericoli di piene nei corsi di acqua, dove gli afflussi idrici saranno concentrati in tempi ridotti.

Inoltre verrà a mancare il percolamento profondo con conseguente mancanza di alimentazione delle falde.

A questo quadro « fisico » va aggiunto quello socio-economico: il settore primario ha profonde radici sociali e culturali in molte regioni italiane, specialmente nel Mezzogiorno.

Non è facile prevedere quali potranno essere le reazioni ad un distacco forzato dall'agricoltura; non è per noi pensabile la rapida messa in efficienza di attività agricole alternative ma è necessario cominciare a costruire nell'immediato proposte e programmi provvisti di necessari finanziamenti e in concertazione fra produttori e Stato.

Tutto ciò impone l'applicazione delle norme europee con grande capacità di calarle nelle realtà produttive e socio-economiche delle regioni italiane con cono-

scenze precise e in modo da non creare scompensi né all'occupazione né alla presenza dell'uomo sulla terra mantenendo le convenienze economiche che quelle ambientali.

Senza l'uomo gli elementi naturali prendono spesso tragico sopravvento.

È in questa filosofia operativa, sia culturale che produttiva che intende muoversi l'articolato di legge che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento.

L'agricoltura biologica cioè come aspetto settoriale di una nuova concertazione fra fattori produttivi e soggetti attuatori senza sminuire le capacità di produzione che preservino gli equilibri ambientali senza mettere in discussione occupazione e difesa del territorio a favore dell'uomo.

### 2) *Nuove colture.*

Nel progetto di legge affrontiamo sia le possibilità dell'agricoltura precedentemente chiamata ricca (dove occorre dare spazio alla fantasia e l'intraprendenza di molti operatori agricoli che stanno già promuovendo interessanti uscite, ovvero sperimentando coi soli loro mezzi nuove esperienze produttive genericamente chiamate alternative), ma anche vediamo più da vicino le possibilità di un'agricoltura estensiva mirata all'energia ed all'industria; ovvero attrezzata, attraverso nuove tecniche colturali, in cui la simbiosi fra chimica e natura sia diversa, e produzioni a puro contenuto biologico e provenienti da cicli produttivi appositamente studiati e messi in opera in intere zone geografiche omogenee di tipo agro-biologico.

L'argomento è oggetto di diversi studi, e nuove e vecchie scienze come le biotecnologie e l'ingegneria genetica, la botanica, l'entomologia, ecc., concorrono alla ricerca di soluzioni già oggi sperimentabili. Sono stati già utilizzati specie botaniche e processi quanto mai promettenti (cereali e piante zuccherifere per etanolo, soia per amidi, piante dotate di polimeri naturali per prodotti a catena aperta,

ecc.), in questa sede peraltro, desideriamo richiamare alcuni aspetti agronomici, tecnologici e ambientali delle colture intensive legnose a rapida rotazione (arboricoltura da legno) su terreni marginali.

Questa tecnica colturale è in sperimentazione ed anche in produzione in diversi paesi con risultati molto interessanti. Si tratta in pratica di coltivare specie arboree o arbustive pluriennali con le tecniche delle colture cerealicole od erbacee. Ciò significa avvalersi di terreni meccanizzabili; costruire impianti, per semina o per trapianto o per talee, con sesti molto stretti (1×1, 0,50×0,50), in modo da ottenere densità da 10.000 a 40.000 piante ad ettaro; selezionare specie a rapido accrescimento, e soprattutto a rapida ricrescita dopo la ceduzione.

In questa sintetica descrizione non si vogliono tacere le diverse problematiche e le difficoltà ancora presenti sia nelle tecniche colturali che nel mercato del prodotto finale. Vi sono peraltro reali prospettive che gli studi e le ricerche in corso, con particolare riferimento alla meccanizzazione agraria, alle nuove tecniche colturali e di concimazione integrata, alle biotecnologie ed all'ingegneria genetica, permettano in brevi tempi progressi tali da consentire la diffusione della arboricoltura da legno a rapida rotazione, anche per i numerosi e notevoli benefici indiretti che ne derivano, la cui valutazione dovrà necessariamente essere tenuta in considerazione.

Gli studi e le ricerche sono in corso in diversi paesi: in Brasile e Portogallo su eucalintus; in Francia, Svezia e Irlanda su salice e olmo; negli USA su pioppo, acero, catalpa; in Spagna su particolari cardi, ecc.

In Italia ed in particolare in Umbria sono state effettuate ricerche e sperimentazione su robinia (*Robinia Pseudoacacia*) e ginestra (*Spartium Junceum*).

La scelta di queste specie, effettuata dopo test e confronti eseguiti su circa 20

specie, è stata determinata, oltre che dalle loro caratteristiche base richieste per la arboricoltura da legno (facilità di ricrescita, meccanizzabilità), anche da altri favorevoli fattori: presenza già spontanea nel nostro paese con conseguente assenza di problemi di impatto ambientale; appartenenza alle leguminose, che, come noto, fissano attraverso il processo di rizobium simbiosi l'azoto atmosferico e quindi non necessitano di apporti fertilizzanti azotati; grande possibilità di adattamento a condizioni pedoclimatiche diverse, anche in zone prettamente aride; notevole robustezza e resistenza alle infestazioni perché esse stesse sono considerate piante infestanti; apparato radicale di tipo fascicolato le frane e l'erosione; alto potere calorifico dell'ordine delle 4000 kcal/kg.

Dagli esempi esposti estensibili ai cicli e alle rotazioni colturali esistenti e nel campo dell'ortofrutticoltura, derivano le proposte della presente legge: non demonizzare l'aspetto produttivo del settore primario, né accettare l'idea di separazione fra scienza e agricoltura il cui rapporto è invece essenziale per uscire dalle attuali difficoltà e per impostare nuove tecniche produttive ma anche, non dimentichiamolo ha dato i più benefici frutti nel passato.

Il settore primario deve produrre per l'uomo. Così come la natura non può essere curata e controllata senza la presenza dell'uomo così questa cura e questo utilizzo della terra deve e può avvenire in un nuovo equilibrio simbiotico fra i vari fattori della produzione.

L'agricoltura può sviluppare gradualmente e progressivamente processi di innovazione per ridurre le fonti di inquinamento, se si chiariscono alcune e precise linee di intervento, elaborando una nuova politica agricola di tipo concertato e globale, integrata al resto del sistema produttivo.

Noi tutti possiamo misurare quanto sia grande la sensibilità dell'opinione pubblica e dei consumatori attorno ai temi della qualità e dell'ambiente. Dietro

a questa spinta si dono avviate numerose iniziative a livello produttivo:

- agricoltura biologica;
- agricoltura biodinamica;
- agricoltura pulita

ma ancor di più si sta facendo a livello di ricerca e di organizzazione dell'introduzione dell'innovazione tecnologica.

Questi temi sono ormai correnti, va però rilevato quanto siano disorganiche le varie iniziative e come sia polverizzata la spesa e l'attività della ricerca e della sperimentazione, nonché quanto scarsamente finalizzata la spesa pubblica in agricoltura.

Dando un giudizio positivo sulle varie iniziative che tentano di sviluppare una agricoltura nuova, il problema importante da sottolineare è che tutte queste iniziative sono scollegate ed ognuna è diversa dall'altra.

Una agricoltura pulita non può estendersi a livelli quantitativamente importanti se non introduciamo concetti di sistema agroalimentare.

Tante iniziative isolate sia sul fronte pubblico che privato non sono un progetto di trasformazione dell'agricoltura.

Un'ulteriore testimonianza della necessità di questo grande progetto futuro ci viene dalla relazione dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante.

In una relazione del 27 giugno 1988, a proposito dell'emergenza eutrofica indica un intervento passibile di riforma delle tecniche colturali.

Ecco i punti:

1) redazione di carte delle produttività ambientali per gruppi di territori omogenei, da eseguire con l'ausilio del modello matematico proposto dall'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante che utilizza parametri climatici di facile reperibilità quali la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la radiazione globale;

2) compilazione di carte dei *deficit* idrici per la valutazione dei fabbisogni irrigui mediante appropriate formule climatiche;

3) redazione di carte della fertilità fosforica e azotata per individuare le zone a rischio;

4) valutazione delle dosi di fertilizzante che consentano di raggiungere l'80-90 per cento delle produzioni ambientali sulla base delle dotazioni in fosforo attuali e della determinazione del fabbisogno fosforico. È importante tener presente che la riduzione di un 10-20 per cento della produzione comporta, per la natura asintotica della legge del Mitscherlich, un dimezzamento delle quantità di fertilizzanti fosfatici da somministrare;

5) uso di concimi granulari contenenti elementi nutritivi a cessione controllata, associati, quando è possibile, a materiali organici ad elevato grado di umidificazione;

6) lavorazioni appropriate dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento, nonché introduzione, nelle rotazioni agrarie, di erbai intercalari;

7) destinazione ad uso agricolo soltanto di quei territori che consentano redditi soddisfacenti con minimi investimenti, secondo i principi propri della *Land Classification* dell'USBR;

8) fissare il limite della dotazione di anidride fosforica assimilabile dei terreni in 150 kg/ha. Al di sopra di tale soglia, da considerarsi a rischio, dovrà essere evitata qualunque concimazione fosfatica, sino a quando il tenore in anidride fosforica assimilabile non scenderà a 100-120 kg/ha.

Un simile metodo, cioè l'uso scientifico dei fattori della produzione deve essere la base per l'agricoltura moderna, quindi del progetto per l'agro-biologia.

L'agricoltura biologica è da considerarsi settore specifico dell'intero circuito produttivo e non visione globale. Essa deve e può rappresentare quel correttivo necessario per rimettere in simbiosi positiva il fattore ambiente col fattore produzioni di beni.

Infatti, con questa proposta di legge non vogliamo aggiungere uno strumento

legislativo settoriale, ma promuovere una concertazione fra i settori e le strategie economiche, sociali e territoriali per l'agricoltura che con il Piano agricolo nazionale ebbero un primo ed esauriente momento di sintesi istituzionale.

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE:

La legge è costituita da 18 articoli. Di gran lunga l'articolo decisivo è l'articolo 1 in cui vengono proposte le definizioni dell'agricoltura biologica e dei progetti produttivi che la debbono sostenere.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono la creazione dell'albo delle aziende agricole e industriali agro-biologiche e la costituzione di commissioni tecniche regionali.

Gli articoli 6 e 7 prevedono le competenze e le norme di funzionamento delle commissioni tecniche.

L'articolo 9 prevede gli obblighi a carico degli iscritti agli albi.

L'articolo 10 stabilisce il marchio di riconoscimento delle produzioni agro-biologiche, mentre gli articoli 11 e 12 stabiliscono le diciture ammesse per individuare i prodotti biologici e per il confezionamento degli stessi.

L'articolo 14 prevede i contributi e provvidenze erogabili al fine di dare applicazione alla presente legge.

L'articolo 16 istituisce l'albo dei tecnici esperti in agricoltura agro-biologica.

Infine l'articolo 18 prevede il riferimento per il reperimento dei fondi necessari alla realizzazione della legge.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Definizioni).*

1. Si definisce agricoltura biologica o naturale o organica l'insieme delle tecniche e dei metodi di coltivazione delle specie vegetali che escludono in modo assoluto l'impiego di sostanze chimiche di sintesi, anche se consentiti dalla legislazione vigente, di minerali sottoposti a trattamenti chimici, di fitofarmaci di sintesi e di metodi forzati di crescita delle piante.

2. Si definisce zootecnia biologica o organica o naturale l'attività di allevamento che provvede alla alimentazione delle specie animali con prodotti biologici ottenuti mediante le tecniche di cui al comma 1 e di acqua non inquinata da sostanze chimiche o organiche, senza l'impiego diretto o indiretto di mangimi contenenti farmaci, urea, aminoacidi di sintesi, prodotti anticoccidiosi, ormoni, con stabulazione in ambienti spaziosi e areati integrata con pascolo e alpeggio.

3. Si definiscono imprese di lavorazione trasformazione e conservazione di prodotti biologici o naturali o organici di specie vegetali o animali quelle che attuano sui prodotti di cui ai precedenti commi 1 e 2 procedimenti con l'esclusivo impiego di:

a) sostanze minerali estratte da giacimenti naturali e che non abbiano subito dopo la loro estrazione trattamenti diversi da quelli meramente meccanici, termici, di decantazione, lavaggio o soluzione con acqua;

b) sostanze organiche provenienti direttamente da animali o specie vegetali, o ottenute con metodi biologici.

4. È ammesso esclusivamente l'impiego delle sostanze ottenute mediante la-

vorazioni industriali di cui dovrà darsi comunicazione entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge con decreto col Ministro della sanità di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

*(Albi delle aziende agricole e industriali agrobiologiche).*

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto istituisce gli albi regionali delle « Aziende agricole e industrie biologiche » e delle « Aziende agricole in conversione ».

2. Alle regioni che provvedono alla tenuta e aggiornamento dell'albo sono demandati il controllo sulle attività produttive degli iscritti.

3. Gli albi sono da chiunque consultabili.

ART. 3.

*(Commissioni tecniche regionali per l'agricoltura biologica).*

1. Sono istituite presso le regioni le commissioni tecniche regionali per l'agricoltura biologica, composte da 23 membri nominati dal Presidente della regione con proprio decreto.

2. I componenti la commissione sono scelti:

a) in numero di quattro tra professori o ricercatori presso la facoltà di agraria;

b) in numero di quattro tra professori o ricercatori presso la facoltà di medicina;

c) in numero di quattro tra professori o ricercatori presso la facoltà di chimica;

d) in numero di quattro tra tecnici ed esperti di scienza dell'alimentazione o tra iscritti agli albi professionali degli agronomi chimici medici, periti agrari e agrotecnici;

e) in numero di tre tra i designati dalla associazione dei consumatori che per numero di iscritti abbiano rilevanza regionale.

3. La commissione è presieduta dal Presidente della regione o da un suo delegato.

#### ART. 4.

*(Iscrizione all'albo delle aziende agricole e industriali agrobiologiche e aziende agricole in conversione).*

1. I coltivatori e gli allevatori per ottenere l'iscrizione all'albo regionale delle aziende e industrie agricole biologiche o a quelle delle aziende agricole in conversione devono presentare domanda entro il 30 novembre di ciascun anno al Presidente della regione, anche presso gli uffici periferici dell'ente.

2. La domanda che sarà istruita dai competenti uffici per l'agricoltura deve contenere:

a) le generalità del richiedente e il titolo in base al quale gestisce l'azienda agricola;

b) l'estensione dei terreni coltivati con l'individuazione catastale e la descrizione dell'impianto zootecnico con l'indicazione del tipo e numero di capi allevati, la descrizione degli impianti di lavorazione, trasformazione o conservazione e la loro ubicazione;

c) l'indicazione delle colture praticate nelle tre annate agrarie precedenti;

d) l'indicazione delle colture o degli allevamenti biologici che il richiedente intende praticare, della superficie e delle particelle catastali da destinare all'attuazione del programma produttivo con tecniche biologiche, della quantità di vegetali o di capi di bestiame che si prevede di ottenere;

e) la dichiarazione d'obbligo di attenersi ai disciplinari di coltivazione, di allevamento e di lavorazione posti dalla presente legge;

f) l'indicazione delle macchine e attrezzature agricole impiegate o da impiegarsi.

3. I titolari di impianti di lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti alimentari devono descrivere le attrezzature e indicare dettagliatamente i metodi e le tecniche che intendono impiegare.

4. Nel caso in cui i processi di trasformazione o conservazione dei prodotti agricoli biologici non avvenga presso l'azienda produttrice, è possibile presentare programmi separati purché si osservino le seguenti indicazioni oltre a quelle già indicate nei precedenti commi:

a) l'azienda produttrice deve indicare nei propri programmi la destinazione del prodotto da trasformare;

b) l'azienda che provvede ad effettuare la trasformazione o conservazione dei prodotti agricoli biologici deve indicare nel proprio programma la provenienza dei prodotti e deve conservare i documenti che attestino il conferimento o la compravendita dei quantitativi da lavorare;

c) l'epoca precisa durante la quale verrà effettuata la trasformazione e conservazione dei prodotti.

5. L'iscrizione all'albo delle aziende agricole in conversione è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle tecniche biologiche di coltivazione per un periodo che a seconda delle condizioni interne ed esterne all'azienda, può variare da due a sette anni secondo quanto disposto dalla commissione tecnica regionale per l'agricoltura biologica.

6. Durante il periodo di conversione presso l'azienda si eseguono i controlli di cui all'articolo 8.

7. I prodotti ottenuti presso aziende in conversione non possono essere posti in commercio quali prodotti biologici.

## ART. 5.

*(Cancellazione degli albi).*

1. Chiunque abbia ottenuto l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2, qualora intenda derogare dagli obblighi assunti deve darne comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno alla commissione tecnica regionale per l'agricoltura biologica per chiedere la cancellazione dagli elenchi.

## ART. 6.

*(Competenze delle commissioni tecniche regionali per l'agricoltura biologica).*

1. Le commissioni tecniche regionali per l'agricoltura biologica hanno il compito:

*a)* di deliberare il parere vincolante sull'iscrizione dei coltivatori o allevatori e imprese di lavorazione, trasformazione o conservazione negli albi regionali di cui all'articolo 2 dopo l'esame dei rapporti istruttori che il personale tecnico della regione avrà effettuato dopo accesso presso le aziende o gli impianti dei richiedenti;

*b)* di deliberare parere vincolante sulla revoca dell'iscrizione;

*c)* di impartire particolari prescrizioni in ordine all'applicazione di tecniche biologiche agli iscritti all'albo;

*d)* di richiedere al Presidente della regione che i competenti uffici anche periferici dell'ente effettuino con urgenza controlli di qualsiasi tipo e analisi su prelievi di campioni presso le aziende e gli impianti di qualsiasi tipo degli iscritti all'albo o sui prodotti immessi sul mercato;

*e)* di stabilire e aggiornare, secondo occorrenza, il piano ordinario dei controlli analitici che saranno effettuati presso le aziende degli iscritti agli albi;

f) di predisporre, in accordo con le province e i comuni, mappe pedologiche comprendenti le localizzazioni delle fonti inquinanti.

2. Ciascun membro della commissione può accedere presso l'azienda o gli impianti di chi abbia richiesto l'iscrizione all'albo o l'abbia già ottenuta.

3. Il presidente della regione visto il parere della commissione dispone con proprio decreto l'iscrizione o la cancellazione dagli albi.

#### ART. 7.

##### *(Funzionamento delle commissioni tecniche).*

1. Le commissioni di cui all'articolo 6 si riuniscono su convocazione del presidente e deliberano a maggioranza dei presenti.

2. Le commissioni deliberano validamente quando siano presenti la maggioranza dei componenti.

3. Le commissioni devono essere convocate entro cinque giorni dal presidente della regione ove gliene sia formulata richiesta scritta da almeno tre componenti.

4. Delle sedute delle commissioni viene redatto verbale dal segretario nominato dal Presidente della regione.

5. I verbali e i provvedimenti adottati dalle commissioni possono essere consultati da chiunque.

#### ART. 8.

##### *(Ispezioni e controlli).*

1. Gli uffici delle regioni, preposti alla materia in base all'ordinamento interno dell'ente, provvedono:

a) ad istruire le domande di iscrizione agli albi regionali di cui all'articolo 2 e allo scopo effettuano sopralluoghi, indagini, prelievi di piante e terreno, dispongono o effettuano analisi di laboratorio verificando la praticabilità dei pro-

grammi di attuazione di tecniche biologiche anche alla stregua della contiguità delle aziende, allevamenti o impianti a fonti di inquinamento ambientale di consistente incidenza;

b) a controllare senza preavviso le attività produttive biologiche svolte dagli iscritti agli albi regionali avendo a tale scopo libero accesso ai terreni e agli impianti e potendo effettuare prelievi di campioni di qualsiasi natura da sottoporre ad analisi di laboratorio.

2. Il verbale di ogni ispezione e gli atti documentanti le analisi di laboratorio vengono allegati al rapporto da trasmettersi alla commissione nel caso in cui gli esiti delle ispezioni e delle analisi facciano risultare che l'attività produttiva dell'iscritto non è stata conforme al dettato della presente legge o alle prescrizioni poste dalle commissioni tecniche regionali.

3. Nell'arco di un anno presso ogni azienda o stabilimento di lavorazione, trasformazione o conservazione, devono essere effettuate almeno sei ispezioni e almeno quattro prelievi di campioni di terreno, acqua, piante o mangimi o di sostanze impiegate negli stabilimenti di trasformazione o conservazione per essere sottoposti ad analisi di laboratorio. Devono altresì verificarsi la presenza e l'incidenza di limitrofe fonti inquinanti.

4. Le ispezioni e i controlli sono effettuati con i criteri, relativi ai tempi e modi, stabiliti dalle commissioni tecniche regionali per l'agricoltura biologica.

5. Le regioni provvederanno a specializzare almeno un laboratorio regionale dotandolo alle esigenze specifiche previste dal presente articolo.

6. Nel caso in cui detto laboratorio non fosse in grado di eseguire gli esami richiestigli le regioni potranno valersi di altri laboratori esterni pubblici o privati.

7. Le spese per l'effettuazione dei controlli e degli esami di laboratorio, che saranno effettuati senza onere alcuno per gli iscritti agli albi regionali di cui all'articolo 2 gravano su apposito capitolo dei bilanci regionali.

8. Dalle analisi di laboratorio deve risultare con evidente certezza che sui terreni e sui prodotti regolati dalla presente legge non siano usate sostanze chimiche di sintesi e che, comunque, non vi siano residui di sostanze estranee non presenti naturalmente nel suolo o nell'ambiente. Nel caso in cui i controlli forniscano esito positivo gli uffici della regione preposti provvedono all'invio del verbale ai sensi del comma 2 e le commissioni tecniche regionali e i presidenti delle regioni provvedono in base alle proprie competenze ai sensi dell'articolo 6.

ART. 9.

*(Obblighi a carico degli iscritti agli albi).*

1. I soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo delle aziende agricole biologiche in conversione ovvero all'albo delle aziende agricole e industriali agrobiologiche devono osservare i seguenti obblighi:

a) registrare tutte le variazioni delle caratteristiche aziendali di seguito indicate:

1) caratteristiche dell'azienda; ubicazione, superficie e destinazione colture, altitudini, caratteristiche geomorfologiche e natura chimica, fisica, e biologica del terreno;

2) presenza nel fondo di aree boschive, siepi o filtri, alberature, corsi o specchi d'acqua, sorgenti;

3) produzioni delle coltivazioni e degli allevamenti;

4) tecniche colturali e di allevamento, di conservazione e trasformazione utilizzate, mettendo in rilievo quelle adottate in passato ed eventuali indirizzi che si stanno sviluppando e ogni altra indicazione ritenuta utile;

b) compilare un quaderno di campagna tenuto sempre aggiornato, in cui siano elencati tutti i materiali e le attrezzature acquistate, con l'indicazione della bolla di consegna e del numero di regi-



strazione della fattura ricevuta. Sul quaderno di campagna deve essere riportato anche l'elenco completo delle vendite dei prodotti con l'indicazione di acquirente, bolla di consegna e fattura o con gli appropriati riferimenti al registro dei corrispettivi IVA. Ai quaderni di campagna consegnati alle aziende viene assegnato un numero di registrazione da parte delle regioni.

2. Il quaderno di campagna deve essere periodicamente vistato dalle commissioni tecniche regionali.

#### ART. 10.

*(Marchio di riconoscimento).*

1. Sui prodotti alimentari ottenuti secondo le norme previste dalla presente legge è possibile apporre un marchio di riconoscimento.

2. Detto marchio che riprodurrà un simbolo nazionale o comunitario sarà emesso a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Oltre al marchio devono essere riportate una delle seguenti diciture:

a) « prodotto biologico »;

b) « ottenuto senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi »;

c) « ottenuto senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi con tecniche agricole biologiche o "biodinamiche" »;

d) « prodotto proveniente da coltivazioni o allevamenti biologiche o "biodinamiche" »;

4. Sono ammessi altri marchi in base alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia la concessione di brevetti di marchi contraddistinti dai termini o diciture quali « biologico », « naturale », « ecologico » o che in qualsiasi modo richiamino concetti o nozioni similari, per prodotti o metodi di coltivazione o allevamento. la-

vorazione, trasformazione o conservazione, può essere concessa esclusivamente a soggetti che siano iscritti agli albi regionali delle aziende agricole e industriali agrobiologiche.

5. Con regolamento di attuazione da emanarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno dettate le norme regolanti i modi di rilascio da parte dei competenti uffici regionali delle etichette o talloncini riproductenti il marchio da applicare ai prodotti biologici.

#### ART. 11.

*(Diciture ammesse per individuare i prodotti biologici).*

1. I termini « biologico », « naturale », « organico », « ecologico », nonché tutte le diciture che in qualche modo richiamino concetti e nozioni simili o affini per contraddistinguere sia metodi di coltivazione o di allevamento ovvero di lavorazione trasformazione o conservazione di prodotti alimentari sia gli stessi prodotti posti in commercio all'ingrosso o al minuto possono essere impiegati esclusivamente a termini della presente legge, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

2. I prodotti immessi sul mercato all'ingrosso o al minuto che abusivamente siano contraddistinti con le diciture di cui al comma 1 sono sequestrati a carico dei contravventori si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13.

#### ART. 12.

*(Confezionamento dei prodotti agricoli biologici).*

1. Per il confezionamento dei prodotti agricoli biologici sono ammesse le confezioni di vetro, carta e cartoni per alimentari purché non trattati con sostanze plastificanti o altri composti sintetici, legno

e sughero limitatamente alla frutta e verdura fresca e sfusa o i tappi di sughero, per la chiusura di altri contenitori, metallo, limitatamente alle capsule di vasetti o bottiglie di vetro, con sottocapsula o sottotappo che non deve essere a diretto contatto con il prodotto.

2. Sono proibiti i contenitori di qualunque tipo di materiale plastico e di metallo, anche se per alimenti.

3. La violazione del divieto è punito con un'ammenda di lire un milione e con la confisca dei beni.

#### ART. 13.

##### (Sanzioni).

1. Chiunque, iscritto all'albo regionale delle aziende agricole e industriali agrobiologiche, impieghi in qualunque modo sostanze vietate, prima della comunicazione di cui all'articolo 5, ferma restando la revoca dell'iscrizione, è punito con una multa di lire 10 milioni.

2. L'iscritto all'albo regionale delle aziende agricole e industriali agrobiologiche che pone in commercio, all'ingrosso e al dettaglio prodotti biologici avendo contravvenuto al divieto di utilizzo di sostanze non consentite è punito ai sensi dell'articolo 515 del codice penale.

3. Chiunque non iscritto all'albo regionale delle aziende agricole e industriali ponga in commercio, all'ingrosso o al dettaglio prodotti alimentari indicandoli in qualsiasi modo come biologici o naturali, organici o biologici o con diciture idonee ad indurre il consumatore medio a ritenere che si tratti di prodotti con tali caratteristiche è punito con la pena della reclusione fino a tre anni o con una multa non inferiore a lire 10 milioni.

4. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la decadenza con effetto retroattivo dai benefici di cui all'articolo 14.

5. La violazione delle disposizioni per il confezionamento dei prodotti agricoli

biologici comporta l'irrogazione a carico del trasgressore dell'ammenda di lire 1.000.000 (un milione) e la confisca dei prodotti.

ART. 14.

*(Contributi e provvidenze).*

1. Lo Stato e le regioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche e industriali con le metodologie di cui all'articolo 1, dispongono annualmente stanziamenti adeguati per:

*a)* garantire crediti a tasso agevolato per coltivatori allevatori e industrie che abbiano ottenuto l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2. Un tasso di maggiore favore è riservato agli iscritti all'albo delle aziende non in conversione;

*b)* erogare contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per acquisizione di strutture, impianti, macchine, bestiame.

2. Sono ammessi ai benefici i coltivatori, gli allevatori, i titolari di impianti di lavorazione, trasformazione o conservazione di prodotti biologici che abbiano ottenuto l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 2.

3. Le imprese ammesse ai benefici possono essere individuali o società di persone, società cooperative, società di capitali, consorzi ovvero società consortili.

4. I benefici possono essere accordati a consorzi o società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, tra imprese operanti nel settore dell'agricoltura, dell'industria e del commercio per promuovere lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti biologici delle aziende degli associati sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori anzidetti sia che appartengano a settori diversi.

5. L'attività dei consorzi e delle società consortili, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

- a) l'acquisto di beni strumentali;
- b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
- c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
- e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- f) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- g) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
- h) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associative;
- i) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
- l) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;
- m) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;
- n) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
- o) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

p) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

ART. 15.

*(Campagna di informazione).*

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e le regioni organizzano campagne di informazione nelle scuole, e sugli organi di stampa e radiotelevisivi per far conoscere al pubblico il significato dell'agricoltura biologica.

ART. 16.

*(Albo dei tecnici esperti  
in agricoltura biologica).*

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste istituisce un albo nazionale dei « Tecnici esperti in agricoltura biologica ».

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie e forestali, medicina veterinaria, chimica, scienza dell'alimentazione nonché i periti agrari e gli agro-tecnici.

3. Gli aspiranti all'iscrizione devono frequentare un corso di aggiornamento in agricoltura biologica, della durata minima di 250 ore con presenza obbligatoria per almeno 200 ore, organizzato dalle regioni di concerto con le università e gli istituti tecnici professionali statali per periti agrari e periti agro-tecnici.

4. Per ottenere il certificato attestante la partecipazione con profitto del corso, gli aspiranti devono sostenere una prova scritta e una prova orale.

5. La commissione composta da cinque membri è nominata con decreto del Presidente della regione tra i soggetti indicati all'articolo 3.

## ART. 17.

*(Corsi universitari per tecnici esperti  
in agricoltura biologica).*

1. Il Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a istituire, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corsi universitari di specializzazione post-laurea e corsi di specializzazioni post-diploma negli istituti per periti agrari e agro-tecnici, per promuovere le professionalità richieste dalla presente legge e specificatamente dall'articolo 16.

## ART. 18.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi stanziati dal comma 32 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988). Per gli anni successivi si farà fronte con i fondi stanziati con il piano di settore nell'ambito del Piano agricolo nazionale (PAN).